

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5695

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARIO PEPE, MERLO, TUCCILLO

Modifiche alla Costituzione in materia di competenza legislativa
e di forma di governo delle regioni a statuto ordinario

Presentata il 16 febbraio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il tema del rilancio delle riforme costituzionali, dopo il blocco dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, è stato ripetutamente ripreso sia a livello politico sia a livello istituzionale. Infatti, è convinzione pressoché unanimemente condivisa che la riforma dell'ordinamento regionale nella direzione di un impianto veramente autonomista abbia raggiunto, anche e soprattutto in considerazione dei nuovi compiti conferiti con la riforma amministrativa di cui alla legge n. 59 del 1997, un grado di maturazione e di approfondimento tali da consentirne l'immediata riproposizione nelle sedi parlamentari. Nei fatti, però, le

uniche iniziative di riforma che il Parlamento sta esaminando concernono l'elezione diretta dei Presidenti delle Giunte regionali. Ciò autorizza il sospetto che taluni nodi irrisolti (in primo luogo il federalismo fiscale) abbiano avuto e abbiano tuttora una rilevanza determinante nell'impedire la riattivazione della riforma, che a parole tutti sono pronti a reclamare. In realtà, la vera volontà di cambiamento deve essere trovata dentro le singole forze politiche, ma anche in tutte le istituzioni e nelle formazioni sociali.

La proposta di legge costituzionale che si presenta prende quindi atto da un lato dell'astrattezza di certe diffuse afferma-

zioni di principio sul federalismo, dall'altro della insufficienza di ciò che si sta facendo in tema di riforma dell'ordinamento regionale.

A nostro avviso il Parlamento, nella sua veste di organo titolare del potere di revisione costituzionale, non deve fare opera di arbitraria invenzione o di ingegneria costituzionale, né demolire l'impianto della Carta fondamentale, ma costruire e rinnovare su solide fondamenta, che sono rappresentate sia da ciò che ormai è stato politicamente ed istituzionalmente acquisito, sia dal riconoscimento delle libertà regionali e municipali. In concreto, ciò vuol dire in primo luogo « costituzionalizzare » i principi della legge n. 59 del 1997 che enuncia il criterio di generalità delle competenze regionali e della tassatività delle competenze statali. Naturalmente, l'intervento a livello costituzionale consente di elevare a livello primario tutta la competenza legislativa delle regioni (mentre la citata legge n. 59 del 1997, operando a Costituzione invariata, attribuiva nelle materie delegate solo una competenza legislativa di attuazione). In secondo luogo, si ritiene necessario da un lato il rafforzamento del ruolo degli enti locali costitu-

zionalizzando il principio di sussidiarietà per quanto attiene alla funzione amministrativa, dall'altro l'ampliamento del potere di autodeterminazione delle regioni, attribuendo alle stesse effettiva autonomia statutaria e sopprimendo il controllo preventivo sulle leggi regionali. Si tratta, quindi, di un'ipotesi di riassetto dell'ordinamento che appare politicamente e praticamente fattibile perché si innesta, secondo una logica di continuità e di sviluppo, su una ben definita trama normativa, costituita dalla legislazione di decentramento (la più volte citata legge n. 59 del 1997 e relativi decreti di attuazione). In questo senso la presente proposta di legge costituzionale costituisce una fase ulteriore di quel complesso e graduale processo politico di costruzione del federalismo che, a sua volta, si colloca nel più ampio quadro dell'integrazione europea e della globalizzazione. Pertanto, non si vuole indicare un punto finale di approdo, ma — realisticamente e concretamente — un momento di consolidamento, in attesa di una maturazione culturale delle istituzioni e delle formazioni sociali che renda percorribili ulteriori itinerari di riforma.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

*(Modifica dell'articolo 117
della Costituzione).*

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — La Regione ha la competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.

La competenza legislativa regionale deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato.

Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre Regioni. Le relative controversie sono definite dal Parlamento.

È riservata allo Stato la competenza legislativa nelle seguenti materie:

affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

difesa, Forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

tutela dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico;

vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;

cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;

consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

moneta e perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche;

dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

ordine pubblico e sicurezza pubblica;

amministrazione della giustizia;

poste e telecomunicazioni;

previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;

ricerca scientifica;

istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;

vigilanza in materia di lavoro e di cooperazione;

trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale ».

ART. 2.

(Modifica dell'articolo 118 della Costituzione).

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 118. — Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le Regioni, nelle materie in cui hanno competenza legislativa, conferiscono le funzioni e i compiti amministrativi ai Comuni e alle Province in applicazione del principio di sussidiarietà ».

ART. 3.

(Modifica all'articolo 122 della Costituzione).

1. All'articolo 122 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Regione può adottare una diversa disciplina della forma di governo con di-

sposizioni statutarie approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale e, con la stessa maggioranza, può adottare con legge regionale un sistema di elezione del Presidente e dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito dalla legge della Repubblica. Un quinto dei consiglieri regionali o un ventesimo degli elettori della Regione possono chiedere che le disposizioni statutarie o legislative di cui al presente articolo siano sottoposte a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione delle disposizioni medesime nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza degli aventi diritto ».

ART. 4.

*(Modifica all'articolo 123
della Costituzione).*

1. Il secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri ».

ART. 5.

*(Modifica dell'articolo 127
della Costituzione).*

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 127. — Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione può, nei trenta giorni dalla promulgazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

